



Sentenza 322
2010

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sezione distaccata di RHO

N.R.G. 1707/2006

Ref 1222
2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice istruttore dott. Francesco Ferrari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da

[redacted] p.i. [redacted] con i procc. domm. avv.ti Guido Liva
e Stefano Cislaghi, via Cardinal Ferrari n. 109, Rho (MI)

- attore -

contro

[redacted] titolare della [redacted] p.i. [redacted] con il proc. dom. avv. Matteo
Rezzonico, largo Kennedy n. 1, Rho (MI)

- convenuto -

OGGETTO: recupero crediti.

Conclusioni: v. allegati.

28

ACCOLGIMENTO DEL PROCESSO

In atto di citazione ritualmente notificato [redacted] conveniva in giudizio [redacted] titolare della [redacted] al fine di ottenerne la condanna al pagamento delle somme dovute a titolo di corrispettivo per lavorazioni effettuate.

L'attore in particolare esponeva:

- che tra gennaio 2005 e marzo 2006 effettuava per conto del convenuto lavorazioni, consistenti nella saldatura di cavi elettrici in relazione a bobine fornite dallo stesso committente;
- che, in tale periodo, l'attore quotidianamente si recava con il proprio furgone per prelevare le bobine da assemblare e per scaricare quelle lavorate il giorno precedente;
- che le parti si erano accordate per un corrispettivo di euro 0,75 per ciascun pezzo lavorato;
- che, inoltre, le parti concordavano che la contabilità dei pezzi lavorati, sulla base della quale venivano poi emesse le fatture, veniva tenuta da [redacted] dipendente del [redacted];
- che per le lavorazioni effettuate l'attore aveva emesso fatture per un corrispettivo complessivo di euro 95.449,60, ricevendo acconti per soli euro 6.000,00.

[redacted] costituiva ritualmente in giudizio [redacted] contestando quanto ex adverso dedotto e, in particolare, evidenziando come il prezzo concordato fosse di euro 0,15 al pezzo e che i quantitativi lavorati fossero inferiori a quelli esposti nelle fatture.

Completata l'attività istruttoria secondo le richieste avanzate dalle parti, nei limiti in cui erano ritenute ammissibili e rilevanti, il giudice disponeva consulenza tecnica di ufficio e, all'esito, rinviava all'udienza del 17.2.2010 per la precisazione delle conclusioni; adempiuto detto onere processuale, la causa era trattenuta in decisione, previo deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

CONTENUTI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.

È emesso come non sia contestato che tra le parti sia intercorso il rapporto contrattuale dedotto in

lizio, pur essendo, invece, contestate le tipologie di prestazioni rimesse all'attore, deve rilevarsi che quest'ultimo non sia riuscito a fornire adeguata prova in ordine all'entità delle lavorazioni effettuate e, quindi, al corrispettivo spettante per le stesse.

L'attore, infatti, sul presupposto di avere concordato un corrispettivo per ciascuna tipologia di lavorazione pattuita, ha sostenuto come la contabilità dei pezzi realizzati ogni mese fosse tenuta da un dipendente del convenuto e che sulla base dei dati riportati venivano emesse le fatture; nonchè, a fronte della contestazione mossa dal convenuto in ordine ai quantitativi di pezzi realizzati e, quindi fatturati, ritiene chi scrive che l'attore non sia stato in grado di fornire sufficiente prova, con l'effetto di non essere stato in grado di provare neppure l'entità del proprio credito.

È precisato, infatti, come non possa attribuirsi valenza probatoria alle fatture emesse dall'attore, deve dimostrarsi come tutti i collaboratori dell'attore, sentiti come testimoni, non hanno potuto indicare con esattezza i quantitativi di bobine trattate in ciascun mese durante il quale si è protratto il porto, limitandosi a riferire, in modo del tutto generico, che le lavorazioni venivano effettuate su un gran numero di pezzi e che lavoravano molto, tanto che si recavano presso l'attore anche alla domenica.

È altresì da precisarsi, in sostanza, di dichiarazioni che consentono solo di prospettare una idea dell'entità delle lavorazioni effettuate, ma che non consentono di quantificare il diritto di credito azionato in lizio.

Il discorso deve essere effettuato, peraltro, anche in relazione alle dichiarazioni testimoniali sul porto apparentemente più precise, ossia il riferimento fornito da un testimone, secondo cui ogni mese si realizzavano 2000/3000 pezzi, nonchè la deposizione resa dal teste Furno, il quale, dopo avere riferito che grosso modo i quantitativi di pezzi lavorati ogni mese erano quelli indicati nelle fatture, ha confermato pure i quantitativi di pezzi lavorati nei mesi per i quali non erano ancora state emesse le fatture, salvo ricordare in tale occasione anche il corrispettivo unitario concordato per ciascuna lavorazione, quando in precedenza aveva precisato di non conoscere tale dato economico.

È altresì da precisarsi, quest'ultima, di una deposizione all'evidenza inattendibile, non solo per la sua stessa

contraddittorietà, ma anche per l'inverosimiglianza della memoria del dipendente nel ricordo del numero di bobine lavorate ogni mese (ad esempio, nel mese di gennaio 2005, n. 19.907 bobine trattate con la saldatura dei cavetti, n. 1800 bobine avvolte e saldate e 20.560 bobine legate; mese di maggio 2005, n. 21.011 bobine legate e 13.000 bobine saldate; giugno 2005 n. 3.000 bobine saldate; mese di luglio 2005 33.078 bobine legate, 1238 bobine saldate, 9.500 bobine legate e 35.000 saldature di cavi, ecc.).

In tale contesto, pertanto, deve concludersi come l'attore non sia stato in grado di fornire una prova precisa del proprio credito, quanto meno nella sue consistenza, e che tale carenza probatoria assorbita ogni ulteriore contestazione riguardante sia il prezzo unitario che sarebbe stato concordato dalle parti per ogni tipo di lavorazione, sia le somme che il convenuto avrebbe versato all'attore.

l'incertezza oggettiva sopra prospettata e l'atteggiamento non collaborante della controparte, la quale si è limitata a una difesa negatoria, costituiscono giusti motivi di compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:

- rigetta la domanda proposta da [redacted] nei confronti di [redacted] titolare della [redacted]
- compensa fra le parti le spese di lite.

si deciso in Rho l'11 maggio 2010

IL CANCELLIERE C1
Dpnatella Micheli

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE DISTACCATA DI RHO

DEPOSITATO
OGGI 11 MAG. 2010

Rho, li 11/5/2010
IL CANCELLIERE C1
Dpnatella Micheli



Il giudice
Francesco Ferrari

FATTO AVVISO
TELEMATICO
IL 19/5/2010
DA [signature]